

Modulo di richiesta di iscrizione nell'Elenco degli Operatori del Soccorso Alpino Valdostano

Al Direttore del  
Soccorso Alpino Valdostano  
Località Les Iles 7  
11020 Saint-Christophe AO

Il/La sottoscritto/a

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

chiede di essere iscritto nell'Elenco degli Operatori del Soccorso Alpino Valdostano di cui all'art. 11 L.R. 17 aprile 2007 n.5.

A tal fine, ai sensi dell'art. 21, 1° comma e dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, **dichiara:**

di essere nato/a il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ prov./stato estero \_\_\_\_\_

di essere residente a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

in Via / Fraz. / Loc. \_\_\_\_\_ n° civ. \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_ \_ \_ \_ \_

Numeri di telefono: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

Indirizzo PEC (se in possesso) \_\_\_\_\_

di essere in possesso dei seguenti requisiti : (compilare tutte le parti)

- essere cittadino :      italiano       di altro Stato membro dell'Unione Europea
- essere in possesso del seguente titolo di studio \_\_\_\_\_ conseguito presso l'Istituto \_\_\_\_\_
- assenza di condanne a pene detentive per delitti non colposi
- assenza di sottoposizione a misure di prevenzione

di impegnarsi a sottoporsi, a proprio carico e con le modalità indicate dall'Ente, alle periodiche visite mediche obbligatorie per l'accertamento del possesso delle caratteristiche psicofisiche ed attitudinali certificato da parte della struttura competente dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nello Statuto, nel Codice Etico dell'Ente e nel Piano regionale sul soccorso in montagna concernenti la qualità e gli obblighi degli operatori del Soccorso Alpino Valdostano
- di essere disponibile ad effettuare le prestazioni richieste dal Soccorso Alpino Valdostano per la realizzazione dei servizi di soccorso in montagna, nelle modalità stabilite dall'Ente stesso, ed in particolare ai sensi degli artt. 11, 12 e 13 della L.R. 17 aprile 2007 n. 5 con la qualifica di:

Operatore di Soccorso Alpino

- di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della conseguente perdita dell'iscrizione eventualmente acquisita.

Il Dichiarante

Luogo e data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



C.F. e P.IVA 00165670076

## Soccorso Alpino Valdostano Secours Alpin Valdôtain

L.R. 17.04.2007 n. 5

*Sede legale:*

Località Les Iles 7  
11020 Saint – Christophe (AO)

*Sede amministrativa:*

Via Lavoratori Vittime del Col du Mont 50  
11100 Aosta


info@soccorsoalpinovaldostano.it

www.soccorsoalpinovaldostano.it

tel. +39 0165230253 fax +39 0165360189

## Informativa Privacy per i fornitori

Data di aggiornamento dell'informativa: 25 maggio 2018



Prima di procedere al trattamento dei Suoi dati, Le sottoponiamo l'Informativa Privacy prevista dall'ente Soccorso Alpino Valdostano, necessaria per la tutela dei Suoi dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa in materia.

Le informazioni di seguito riportate saranno utili per comprendere:

- quali sono i soggetti che trattano i Suoi dati e come contattarli;
- come vengono analizzati i Suoi dati e per quale motivo;
- i diritti dei quali può avvalersi.



### **Titolare del trattamento dei dati - Contatti utili**

Il Soccorso Alpino Valdostano è l'ente che tratta i Suoi dati e ai fini di Legge è considerato **Titolare del trattamento dei dati**. In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie, adeguate alla protezione dei Suoi dati. La sede legale dell'Ente è sita in Saint-Christophe (AO) in Località Les Iles 7, mentre la sede amministrativa ha i propri uffici in Aosta, via Lavoratori Vittime del Col du Mont 50/D.

L'Ente si avvale di **Responsabili Esterni** del trattamento, appositamente designati, il cui elenco è consultabile sul sito internet [www.soccorsoalpinovaldostano.it](http://www.soccorsoalpinovaldostano.it) alla sezione Privacy.

Inoltre la Società ha nominato il **Responsabile della Protezione dei Dati**, incaricato di garantire il rispetto delle norme per la tutela della Sua Privacy, contattabile per questioni inerenti il trattamento dei Suoi dati ai seguenti recapiti:

-sede di Aosta, via Lavoratori Vittime del Col du Mont 50/D,

-indirizzo email: [RPD@soccorsoalpinovaldostano.it](mailto:RPD@soccorsoalpinovaldostano.it) .



## Informazioni sul trattamento

Tutti i dati personali che Lei fornirà saranno trattati in conformità alla vigente normativa in materia di privacy, trattamento e protezione dati personali.

Pertanto l'Ente si impegna a trattarli secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria e esatta per il trattamento, utilizzandoli avvalendosi solo di personale allo scopo autorizzato e formato e al fine di garantirLe la necessaria riservatezza delle informazioni fornite.

In particolare, l'Ente potrà usare i Suoi dati per le seguenti **finalità**:

- 1) Assolvere a disposizioni di legge in materia civilistica, pubblicistica, penalistica e fiscale, di normativa comunitaria, nonché di norme, codici, procedure approvate da Autorità e altre Istituzioni competenti (ad es: accertamenti fiscali e tributari, anticorruzione e trasparenza, antiriciclaggio, ecc...);
- 2) Consentire la corretta gestione normativa, tecnica e economica del rapporto contrattuale e più nello specifico la corretta esecuzione del contratto e di tutte le attività ad esso connesse (ad. es. gestione attività assicurativa);
- 3) Far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa europea, dai regolamenti;
- 4) Eseguire l'obbligo di interesse pubblico di cui è investito il titolare del trattamento .

Il trattamento dei dati su indicati è obbligatorio per l'esecuzione del contratto, pertanto il Suo consenso non risulta necessario ma il Suo rifiuto renderà impossibile l'instaurazione del rapporto. In tale ambito, l'Ente può trattare anche dati particolari senza necessità di acquisire il consenso; rimane Suo onere informare i Suoi Familiari del trattamento da parte dell'Ente dei loro dati necessari al corretto svolgimento del rapporto (ad es. per pratiche assicurative ed obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari).

### **Pubblicazione dei dati**

Si segnala che taluni dati personali potrebbero essere diffusi mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ente, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" in adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di cui al D. Lgs. n. 33/2013 .

### **Periodo di conservazione dei Suoi dati**

L'Ente conserverà i Suoi dati fino alla conclusione del contratto ed in seguito per il periodo di almeno per i 10 anni, fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile.

### **Trasferimento e accesso ai suoi dati**

L'Ente, senza che sia necessario richiedere il Suo consenso, può comunicare i Suoi dati personali ad una categoria di soggetti che svolgono attività funzionali a quelle dell'Ente, quali ad esempio:

- soggetti terzi incaricati di svolgere attività contrattuali o funzionali a quelle dell'Ente (a titolo indicativo: studi professionali, consulenti, società di assicurazione, organismi sanitari, società di servizi di corrispondenza, elaborazione dati, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, anche nella loro qualità di Responsabili esterni del trattamento;
- Regione Autonoma Valle D'Aosta, Azienda USL e loro enti o società controllati;
- soggetti terzi, quali banche e intermediari finanziari per l'effettuazione dei pagamenti di cui all'oggetto del contratto;
- soggetti terzi quali associazioni, enti ed aziende collaboranti con il Soccorso Alpino Valdostano;
- Autorità giudiziarie, Agenzia delle Entrate, Enti previdenziali, Autorità Amministrative, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge.

Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.



## I Suoi diritti

Con riferimento ai Suoi dati, la normativa riconosce all'interessato specifici diritti, quali:

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei Suoi dati personali e il relativo accesso;
- ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei Suoi dati;
- richiedere la cancellazione dei propri dati, nei termini consentiti dalla normativa;
- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano;
- limitare il trattamento, in caso di violazione, richiesta di rettifica o opposizione;
- chiedere la portabilità dei dati trattati elettronicamente, forniti sulla base di consenso o contratto;
- revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati, qualora previsto.

Per esercitare i Suoi diritti, può presentare una richiesta gratuita, inviandola all'attenzione del Responsabile alla Protezione dei dati, sia via posta elettronica all'indirizzo [RPD@soccorsoalpinovaldostano.it](mailto:RPD@soccorsoalpinovaldostano.it) ovvero tramite raccomandata postale indirizzata alla sede amministrativa dell'Ente; le Sue richieste verranno tracciate in un apposito registro.

La informiamo che l'Ente si impegna a rispondere alle Sue richieste nel termine di un mese, salvo casi di particolare complessità, per i quali l'Ente provvederà a spiegarLe il motivo dell'attesa comunque entro un mese dalla Sua richiesta.

L'esito della richiesta Le verrà fornito per iscritto. Nel caso Lei chieda la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, il Soccorso Alpino Valdostano si impegna a comunicare gli esiti delle Sue richieste a ciascuno dei destinatari dei Suoi dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

Il Soccorso Alpino Valdostano specifica che potrà rifiutare la Sua richiesta qualora risulti manifestamente infondata, eccessiva o ripetitiva.

La informiamo inoltre che, qualora lo ritenga opportuno, potrà presentare reclamo all'Autorità Italiana Garante per la Protezione dei Dati Personali, nei modi e nelle forme previste per legge, e che per ottenere maggiori informazioni può consultare il sito del Garante.

Per presa visione

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

## **Soccorso Alpino Valdostano**

### **Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 prevede:**

#### Articolo 21 (Autenticazione delle sottoscrizioni)

1. L'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3.

#### Articolo 38 (Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze)

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide:

- se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura;
- ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi.

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo.

#### Articolo 76 (Norme penali)

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

### **La L.R. 17 aprile 2007, n. 5 prevede:**

#### Articolo 11 (Operatori del Soccorso alpino valdostano)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, il Soccorso alpino valdostano si avvale di operatori che, in relazione al grado di formazione raggiunto e all'idoneità psico-fisica posseduta, si distinguono nelle seguenti qualifiche:

- operatori di soccorso alpino;
- tecnici di soccorso alpino;
- tecnici specializzati di soccorso alpino, limitatamente alle guide alpine e alle aspiranti guide alpine.

2. Gli operatori di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito elenco, alla cui gestione ed aggiornamento provvede direttamente il Soccorso alpino valdostano, sulla base dei requisiti stabiliti con apposito regolamento interno.

#### Articolo 12 (Prestazioni degli operatori)

1. Le prestazioni rese al Soccorso alpino valdostano dai propri operatori si distinguono in prestazioni professionali di lavoro autonomo e prestazioni di volontariato.

2. Sono prestazioni professionali di lavoro autonomo le attività svolte dagli operatori e remunerate sulla base dei corrispettivi stabiliti per le diverse qualifiche di cui all'articolo 11, comma 1.

3. Sono prestazioni di volontariato quelle rese dagli operatori a titolo gratuito o in virtù di permessi retribuiti concessi dai propri datori di lavoro. Le prestazioni di volontariato non possono essere retribuite e non danno diritto ad alcun rimborso spese.

#### Articolo 13 (Attivazione del servizio)

1. Gli operatori del Soccorso alpino valdostano sono chiamati ad intervenire in operazioni di soccorso ogni qualvolta se ne presenti la necessità e sono tenuti a partecipare alle esercitazioni e agli aggiornamenti.

### **Lo Statuto del Soccorso Alpino Valdostano prevede:**

#### Articolo 3 (Operatori del Soccorso alpino valdostano)

1. Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, il Soccorso alpino valdostano si avvale, ai sensi dell'art.11 della l.r. 5/2007, degli Operatori di soccorso alpino, dei Tecnici di soccorso alpino e dei Tecnici specializzati di soccorso alpino, impiegati secondo le necessità in relazione alla qualifica rivestita ed alla preparazione raggiunta.

2. Per poter ricoprire le singole qualifiche professionali di cui al comma 1, è necessario possedere e mantenere i requisiti stabiliti con apposito regolamento interno e seguire i corsi di addestramento e di aggiornamento stabiliti dal direttore del Soccorso alpino valdostano.

3. Per la qualifica di Operatore di soccorso alpino, è necessario essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione Europea, residenti o domiciliati in Valle d'Aosta, ed avere i seguenti requisiti:

- età compresa tra 18 e 65 anni;
- conseguimento della licenza di scuola secondaria di primo grado o della licenza elementare per i soggetti nati anteriormente al 1 gennaio 1957;
- possesso delle caratteristiche psicofisiche ed attitudinali certificato da parte della struttura competente dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta;
- assenza di condanne a pene detentive per delitti non colposi;
- assenza di sottoposizione a misure di prevenzione.

4. La domanda di adesione dei soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 3 e che non abbiano superato i 50 anni di età, deve essere presentata al direttore del Soccorso alpino valdostano che la accoglie, in relazione alle risorse disponibili e alle esigenze di servizio, previo superamento delle prove di accertamento e di selezione le cui modalità sono stabilite con apposito regolamento interno.

### **Il Piano regionale sul soccorso in montagna prevede che:**

#### Art. 2 (Soggetti abilitati al servizio)

1. Il servizio di cui al comma 2 dell'art 1 è prestato dal Soccorso Alpino Valdostano avvalendosi degli operatori indicati all'elenco previsto dall'art. 11 della legge regionale 17 aprile 2007 n. 5, che vengono impiegati secondo necessità in relazione alla qualifica ed alla preparazione raggiunta nonché alla natura delle operazioni.

2. Tutti gli operatori hanno l'obbligo di collaborare al servizio di soccorso in montagna.

3. L'idoneità psico-fisica di detti operatori viene preventivamente accertata con apposite visite mediche periodiche, stabilite per le qualifiche indicate al medesimo art. 11 della legge regionale 17 aprile 2007, n. 5 su indicazione della Struttura Medicina del Lavoro dell'Azienda USL.

4. Non partecipano al servizio gli operatori che, a seguito degli accertamenti di cui al comma 3 del presente articolo, non risultino più in possesso dei requisiti psicofisici ed attitudinali oggetto di accertamento, oppure gli operatori che si sottraggono ai suddetti accertamenti.

#### Art. 3 (Obbligo di aggiornamento)

1. Gli operatori devono obbligatoriamente partecipare alle periodiche esercitazioni e aggiornamenti organizzati dalla Direzione del Soccorso Alpino Valdostano e/o dalla Direzione Protezione Civile.

3. La mancata partecipazione a dette attività comporta l'automatica esclusione dal servizio, salvo per ragioni debitamente documentate che vengono valutate dalla Direzione del Soccorso Alpino Valdostano e dalla Direzione Protezione Civile. Gli interessati devono comunque frequentare l'attività del medesimo tipo immediatamente successiva, pena la definitiva esclusione dal servizio.

#### Art. 4 (Equipaggiamento)

1. Il Soccorso Alpino Valdostano provvede, in relazione alla qualifica ed alla preparazione raggiunta dagli operatori che svolgono il servizio di soccorso in montagna, nonché al loro impiego ed alle risorse disponibili, alla dotazione di equipaggiamento e attrezzatura personale e collettiva.

3. Il materiale, assegnato in uso gratuito agli operatori, deve essere restituito al Soccorso Alpino Valdostano quando richiesto e comunque alla cessazione del servizio, ad esclusione dei capi di abbigliamento. Gli operatori sono inoltre tenuti alla riconsegna del materiale assegnato anche per la sostituzione del medesimo. Il Soccorso Alpino Valdostano provvederà ad addebitare ai singoli operatori il materiale non restituito ad eccezione di quello danneggiato durante l'espletamento del servizio.